



**COMUNE DI CEDRASCO**  
PROVINCIA DI SONDRIO

Prot.n. 304

**Ordinanza n. 65**

**REGOLAMENTAZIONE DELL'USO DELLE MOTOSLITTE  
SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CEDRASCO**

**IL SINDACO**

Visti i commi 1° e 2° dell'art. 26 della L.R. n. 8/1976, sostituito dall'art. 20 della L.R. 22.12.1989, n. 80, che di seguito riportano:

“è vietato il transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli di servizio, nelle strade di cui al precedente art. 21, nonché in quelle di carattere silvo – pastorale, riconosciute tali dai Comuni interessati, sulle mulattiere e nei sentieri. È altresì vietato il transito, ad eccezione di quelli di servizio, sui terreni del demanio forestale della Regione, nonché in tutti i boschi e nei pascoli”.

Viste le istanze pervenute a questo Comune intese ad ottenere dei provvedimenti di regolamentazione dell'uso indiscriminato delle motoslitte per le seguenti motivazioni:

- L'impatto ecologico nocivo, a causa di un inquinamento acustico e ambientale di livello non trascurabile;
- Il pericolo di distacco di valanghe, soprattutto sui pendii a rischio, generato dal taglio del manto nevoso e dal rumore dei motori a scoppio;
- L'eventuale pericolosità delle motoslitte stesse, sia per i conducenti sia per i passeggeri, troppe volte sprovveduti e incauti;
- Le molestie a alpinisti, escursionisti, sci alpinisti e fondisti che hanno il diritto di praticare sport in tranquillità e serenità.

Visti gli artt. 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Leg.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successivi aggiornamenti;

Visto l'art. 20 della Legge Regionale 22.12.1989 n. 80;

**ORDINA**

- 1. Per ragioni di sicurezza, incolumità pubblica e tutela ambientale, è vietata la circolazione di motoslitte su tutto il territorio del Comune di Cedrasco ad eccezione di quanto previsto nel successivo punto 2.**
- 2. È consentito il transito con motoslitte solo ed unicamente lungo la strada Cedrasco – Campelli – Arale sino alla località Arale e fino al raggiungimento delle case di soggiorno site sui vari maggenghi.**



## COMUNE DI CEDRASCO

PROVINCIA DI SONDRIO

È comunque stabilito che, in attesa di specifiche disposizioni di legge, gli autorizzati dovranno attenersi alle prescrizioni sotto riportate, come da disposizioni della Prefettura di Sondrio in data 14.02.1997, circolare n. 146/12B2 GAB.

- 1. Le motoslitte devono essere coperte da assicurazione a responsabilità civile;**
- 2. I conducenti devono essere titolari di patente di guida almeno di cat. A;**
- 3. La guida delle motoslitte non deve costituire pericolo od intralcio per gli altri veicoli ed alle persone;**
- 4. Non è consentito il sovraccarico, nè il traino di sciatori;**
- 5. La velocità deve essere regolata in relazione alle pendenze trasversali e longitudinali, alle caratteristiche del veicolo e del terreno, alle condizioni della neve e della visibilità.**

Fermo restando, per quanto riguarda le sanzioni, quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Leg.vo n. 285/1992 e successivi aggiornamenti, nonché dalla Legge Regionale 22.12.1989 n. 80 eventuali violazioni alla presente ordinanza saranno punite con sanzione amministrativa ai sensi di legge.

Sono esclusi dall'osservanza del divieto di circolazione le motoslitte adibite a ragioni di servizio.

Gli addetti al Servizio di Polizia Municipale, le Guardie del Corpo Forestale dello Stato e tutti gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica, nonché le Guardie Ecologiche Volontarie, istituite ai sensi di legge, sono incaricati alla vigilanza sul rispetto e l'osservanza delle presenti disposizioni.

Cedrasco, li 26 Gennaio 2001



IL SINDACO  
Maurizio Tagni

C:\COMUNE\ORDINANZ\2001\65.doc